



# AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi, 12 00041 Albano Laziale (Roma).  
Tel. 06 93.27.1 – Fax 06 93.27.38.66



Prot. n. 265 del 29/11/07

Ai Resp. dei CAD

p.c Ai Direttori di Distretto

Oggetto: somministrazione dei farmaci a scuola

E' pervenuta segnalazione di richieste occasionali afferenti ai CAD distrettualmente competenti relativamente all'oggetto, sollecitandomi la emanazione di una procedura omogenea di comportamento. A tale proposito corre obbligo evidenziare che la Direzione Sanitaria ha già emanato il 14/2/06 una circolare (prot. 1128); in ogni caso si ricorda che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto l'allegato Atto di Raccomandazioni contenente le Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Più estensivamente occorre ricordare che è dovere della scuola e di tutti gli enti pubblici interessati rimuovere gli ostacoli che di fatto possano impedire il diritto all'istruzione ed il pieno sviluppo della persona. Pertanto, l'istituzione scolastica (nel rispetto dell'autonomia di ogni singola scuola) deve impegnarsi ad individuare le soluzioni organizzative e tecniche che rendano possibile la somministrazione di farmaci senza incidere sulla frequenza scolastica, attraverso la concertazione con la famiglia, le strutture sociosanitarie, gli enti locali, ognuno per la propria responsabilità.

La corretta procedura in base alla normativa vigente deve essere quindi la seguente:

- Nel caso sia assolutamente necessaria l'ordinaria somministrazione di farmaci nel tempo coincidente con l'orario scolastico, questa deve essere debitamente **certificata dal medico curante**, definendo anche analiticamente il tipo di farmaco, le dosi e tutte le cautele tecniche sulla somministrazione, precisando la competenze richieste all'adulto che potrebbe somministrare il farmaco.
- Qualora la famiglia consegna tale certificazione alla scuola, **il dirigente scolastico** è tenuto a verificare la disponibilità degli operatori della scuola e degli altri enti coinvolti nell'integrazione scolastica, in particolare i responsabili sociosanitari del territorio, al fine di individuare la soluzione più idonea, anche in relazione alla tipologia del farmaco e alla sua maggiore o minore facilità di somministrazione.
- Qualora il dirigente scolastico non riuscisse ad individuare una soluzione interna o locale di disponibilità, è tenuto quanto prima a segnalare e motivare per iscritto alla famiglia e al sindaco del comune di residenza dell'alunno le ragioni dell'impedimento alla somministrazione, evidenziando il rischio conseguente per la sua frequenza scolastica, ai sensi del DPR 112/98, al fine di individuare con l'ente locale la soluzione che renda possibile l'effettivo esercizio del diritto alla frequenza scolastica.

A/F

UO Assistenza Domiciliare, Senescenza, Disabilità / Nutrizione Artificiale Domiciliare.  
Borgo Garibaldi 12, 00041 Albano L. (Rm) – tel. / fax 06.93273911 e-mail segreteria: m.buccafurni@aslromah.it

Si rileva che il Comune, ove non abbia personale preparato, invariabilmente si rivolgerà all'ASL, che è tenuta a garantire, in questi casi, l'assistenza sanitaria a scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali. - E' da sottolineare però che l'intervento della ASL (vedi art 2 delle allegati linee guida ministeriali) è appropriato solo se gli interventi richiedono "*.....il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, o l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto*". Diciamo quindi che una terapia medica ciclica e programmata per determinate patologie (p.es. diabete, epilessia ed altro) deve essere somministrata a scuola secondo le indicazioni del medico curante e previa autorizzazione scritta da parte dei genitori, con la individuazione da parte dell'istituzione di figure a ciò preposte, tenendo anche presente che per ciascuna scuola debbono essere individuati operatori per interventi di primo soccorso nei casi di emergenza ai sensi della Legge 626/94. - In caso di malore improvviso invece, va ricordato che nessuno si può esimere di portare il normale soccorso con la solerzia, altrimenti potrebbe configurarsi, come accade per la strada il reato di "omissione di soccorso". Chiaramente l'ASL al di là della dovuta educazione sanitaria, non può lasciare personale di presidio, mentre risponderà in questi casi attraverso il 118.

Nel caso di genitori che non hanno impegni lavorativi e abitano in relativa vicinanza del plesso scolastico la soluzione più razionale è ovviamente quella di concedere l'accesso al genitore negli orari previsti di somministrazione dei farmaci, visto che nei giorni di non frequenza scolastica è la famiglia stessa che provvede nel merito. Pertanto, le istituzioni chiamate ad intervenire in tal caso in fase di valutazione della richiesta dovranno richiamare i genitori ai propri doveri. In ogni caso, qualora la via di somministrazione, il tipo di farmaco e l'organizzazione familiare lo richiedano (la necessità va concordata fra medico curante, medico della ASL: medico scolastico, medico specialista o Direttore del Distretto ed assistente sociale comunale), deve essere organizzato l'intervento di un infermiere attraverso un **Piano di Assistenza Individualizzato** concordato fra la scuola ed il Distretto Sanitario. L'infermiere in tal caso avrà altresì l'onere di educare il personale della scuola circa il corretto comportamento da tenere in situazioni particolari legate alla malattia di base (es. riconoscimento segni di ipoglicemia e somministrazione di zucchero, accorgimenti in caso di attacco epilettico o di crisi asmatica, etc.). Il ricorso al personale del CAD non è obbligatorio, vista la sua mission prioritaria, tuttavia si ritiene opportunamente ch'esso vada concordato con il Direttore di Distretto, tenendo conto del carico di lavoro contingente del CAD stesso e dei servizi che eventualmente restano scoperti per lo storno di personale infermieristico in ambito non usuale. Non può naturalmente escludersi, come per altri servizi che i CAD non sono in grado di erogare per lo stato delle risorse, il ricorso a soggetti esterni aventi naturalmente i requisiti per la somministrazione dei farmaci in via parenterale, con oneri a carico della ASL; tale incombenza propositiva è naturalmente assegnata alla Direzione distrettuale.

Cordiali saluti.

Dr. A. Francescato

A/F